

Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile – Giovani fino a 35 anni

Ambito di applicazione: assunzioni a tempo indeterminato di giovani con età anagrafica non superiore a 35 anni.

Contratti Agevolabili: rapporti a tempo indeterminato, trasformazioni di rapporti a termine, rapporti part-time.

Esclusioni: contratti in apprendistato, contratti di lavoro domestico, contratti di lavoro intermittenti.

Misura dell'incentivo: 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

Durata del beneficio: 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

Ulteriore esonero: elevato nella misura del 100% nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato intervenute entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio e riguardino giovani che, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L'esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- se l'assunzione viola il diritto di precedenza;
- se sono in atto sospensioni dal lavoro o è in corso una crisi o una riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il

lavoratore avente diritto all'assunzione sia utilizzato mediante contratto di somministrazione.

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell'assunzione, delle seguenti condizioni:

- a) il lavoratore, alla data della nuova assunzione non deve aver compiuto trentacinque anni (ossia deve avere al massimo trentaquattro anni e 364 giorni);
- b) il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- c) l'esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

L'esonero è cumulabile con l'incentivo IO Lavoro di cui al decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52, emanato in data 11 febbraio 2020.